Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 600
1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 luglio 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 40
Plenaria (2ª pomeridiana) (*)

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia), verrà pubblicato in un 2º supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledì 28 luglio 2021

Plenaria

28ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto un ulteriore parere della Commissione bilancio espresso nella seduta di questa mattina.

IL PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.29 (testo 2) è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato. Inoltre, avverte che gli emendamenti 1.69. 1.86, 1.87, 3.8, 3.11 e 7.5 sono stati riformulati in altrettanti testi 2 *(pubblicati in allegato).*

Riprendono le votazioni degli emendamenti precedentemente accantonati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, è posto ai voti l'emendamento 1.24, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Il senatore MALAN *(FdI)* riformula l'emendamento 1.30 in un testo 2, *(pubblicato in allegato)*, identico all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Il senatore BALBONI *(FdI)* riformula l'emendamento 1.31 in un testo 2, *(pubblicato in allegato)*, identico all'emendamento 1.29 [testo 2 (testo corretto)].

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti identici 1.29 [testo 2 (testo corretto)], 1.30 (testo 2) e 1.31 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.37, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.38 (testo 2).

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.38 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento 1.40 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.40 (testo 2), che risulta approvato.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.42, che risulta approvato.

Si passa agli identici 1.45 (testo 2) e 1.47 (testo 2).

Il senatore MALAN *(FdI)* aggiunge la propria firma all'emendamento 1.48 e lo riformula in un testo 2, *(pubblicato in allegato)*, identico agli emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.47 (testo 2).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 1.45 (testo 2), 1.47 (testo 2) e 1.48 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa all'emendamento 1.49.

La relatrice VALENTE *(PD)* conferma il parere contrario, per la genericità dell'espressione proposta con l'emendamento, a meno che non si sostituiscano le parole: «enti pubblici e privati nazionali» con le altre: «organismi pubblici nazionali accreditati presso l'Unione europea».

Il PRESIDENTE segnala che anche gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55 riguardano lo stesso tema, per cui sarebbe preferibile individuare una unica formulazione.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* esprime dubbi sulla modifica proposta dalla relatrice: l'espressione «accreditati presso l'Unione europea», oltre a generare incertezze interpretative, sembra escludere rilevanti organismi pubblici nazionali: basti pensare, ad esempio, agli organi costituzionali. Ribadisce, inoltre, che probabilmente le persone dotate di alta professionalità traferitesi all'estero per sfuggire la precarietà non sarebbero incentivate a ottenere un impiego a tempo determinato nella pubblica amministrazione italiana.

Il sottosegretario Caterina BINI, pur comprendendo che l'emendamento intende evitare discriminazioni tra persone che hanno gli stessi titoli, acquisiti in Italia o all'estero, e ampliare la platea dei partecipanti alle selezioni per evitare che non siano coperti tutti i posti messi a concorso, conferma il parere contrario, a meno che il testo non sia riformulato secondo la proposta della relatrice.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* ritiene inaccettabile il parere contrario, soprattutto perché l'emendamento sembrerebbe condivisibile, sulla base delle motivazioni riconosciute dallo stesso rappresentante del Governo. In ogni caso, la modifica proposta dalla relatrice non sembra poter risolvere le difficoltà interpretative.

Il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* ripropone la modifica già formulata nella seconda seduta pomeridiana di ieri, cioè sostituire le parole: «enti pubblici e privati nazionali» con le altre: «enti pubblici nazionali».

Il senatore GARRUTI *(M5S)* accoglie la proposta di modifica del relatore.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.56 (testo 2), 1.58 (testo 2) e 1.62.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli emendamenti identici 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67 sono approvati.

Si passa all'emendamento 1.106 (testo 3).

Il senatore TONINELLI *(M5S)* chiede un chiarimento sull'emendamento in esame, paventando il rischio che le misure straordinarie per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni siano estese a progetti non strettamente connessi con l'attuazione del Piano nazionale. Ritiene necessario, quindi, un approfondimento sull'impatto della norma.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento estende fino al 2023 le misure per l'accelerazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, comprendendo anche quelle relative all'attuazione dei progetti inclusi nel PNRR.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.106 (testo 3) e degli identici 1.68, 1.69 (testo 2) e 1.70.

Si passa all'emendamento 1.77 (testo 3).

Il senatore TONINELLI *(M5S)* esprime preoccupazione per la previsione di individuare la società Ales Spa come centrale di committenza esclusiva per il Ministero della cultura, a cui sono destinati 5 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2026. Ritiene che il Ministero si sarebbe potuto avvalere della Consip, oppure di altre strutture interne per assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e garantire l'attuazione dei progetti connessi al PNRR, piuttosto che di una società peraltro oggetto di accertamenti giudiziari.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* precisa che la Ales Spa è una società *in house* del Ministero della cultura e che, in ogni caso, per l'attuazione del PNRR anche il Ministero dovrà avvalersi di una centrale di committenza, alla pari delle altre pubbliche amministrazioni. Sottolinea, inoltre, che la corte dei conti ha chiesto all'ANAC di effettuare una verifica sulla gestione dei fondi da parte della società, ma i controlli non hanno evidenziato criticità.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* osserva che con l'emendamento in esame si attribuiscono fondi alla Ales Spa «comunque fino al 31 dicembre 2026», quindi eventualmente anche oltre l'attuazione dei progetti del PNRR, qualora fossero completati in anticipo. Inoltre, la Ales Spa è qualificata centrale di committenza *sine die*, a prescindere dalla realizzazione del PNRR.

Il senatore TONINELLI *(M5S)* si dichiara non convinto dai chiarimenti del proponente. A suo avviso, vi è il rischio di uno spreco di denaro pubblico, attribuendo fondi consistenti a una società incaricata di svolgere le attività di competenza del Ministero.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che i commi 10 e 11 dell'emendamento prevedono oneri, per il finanziamento della società, rispettivamente, a decorrere dal 2027 e dal 2024.

Il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* precisa che la Ales Spa è una società *in house*, quindi un'articolazione del Ministero della cultura. Pertanto, dopo aver completato l'attuazione dei progetti legati al PNRR, continuerà a svolgere la sua attività per il Ministero.

Il senatore MIRABELLI *(PD)*, nel replicare al senatore Augussori, precisa che i commi 10 e 11 indicano solo la copertura degli oneri derivanti dallo stanziamento dei fondi necessari per l'attività della società.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* e il senatore BALBONI *(FdI)*, a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano un voto di astensione.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.77 (testo 3), che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 1.78 (testo 3).

Il sottosegretario Caterina BINI invita il proponente a integrare l'emendamento in esame con la previsione, al comma 8 dell'articolo 1, che le amministrazioni, in linea con il rispetto della parità di genere, possano invitare «almeno quattro professionisti o esperti», in luogo di tre, per il colloquio selettivo.

Il senatore TONINELLI *(M5S)* chiede di verificare se, con l'emendamento in esame, sarà garantito il rispetto dell'ordine di graduatoria, considerato che – al comma 8 – queste parole sono invece soppresse.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 1.78 (testo 3) in un testo 4 *(pubblicato in allegato).*

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.78 (testo 4).

Si passa alla votazione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che, mentre il testo originario dell'emendamento 1.78 era molto simile all'emendamento 1.86 (testo 2) a sua prima firma, la nuova riformulazione se ne discosta significativamente. Pertanto, pur annunciando il proprio voto favorevole, ritiene che il proprio emendamento non possa risultare assorbito o precluso da un'eventuale approvazione dell'emendamento 1.78 (testo 4).

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* sottolinea che l'emendamento in esame riguarda una funzione innovativa della pubblica amministrazione, che utilizzerà un portale telematico per la registrazione e selezione di professionalità avanzate, sulla base di criteri specifici, quali determinate competenze o la provenienza geografica.

Ritiene condivisibile la modifica apportata su richiesta del Governo, in quanto con quattro professionisti anziché tre sarà possibile rispettare il principio della parità di genere.

Il senatore BALBONI *(FdI)*, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.78 (testo 4) è approvato.

Si passa nuovamente all'emendamento 1.49.

Il sottosegretario Caterina BINI propone di modificarlo nel senso indicato dal relatore Caliendo, sostituendo le parole: «enti pubblici e privati nazionali» con le altre: «enti pubblici nazionali».

Tuttavia, evidenzia la necessità di coordinare eventualmente il nuovo testo con gli emendamenti 1.50 e 1.51, su cui era già stato espresso un parere favorevole.

Il senatore GARRUTI *(M5S)* accoglie le modifiche proposte dal Governo, inserendo anche la prima parte degli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.51 (testo 2) e identici. Riformula pertanto l'emendamento 1.49 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, a cui aggiungono la propria firma i proponenti degli emendamenti 1.50 (testo 2) e 1.51 (testo 2) e identico 1.54 (testo 2), 1.52 e identici 1.53 e 1.55.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.49 (testo 2).

Gli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54 (testo 2) e 1.55 sono quindi assorbiti.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 1.79.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 1.80 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa agli identici 1.86 (testo 2) e 1.87 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 1.86 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* ritira l'emendamento 1.87 (testo 2).

Previa astensione del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, è posto ai voti l'emendamento 1.88, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che risulta respinto.

Si passa all'emendamento 1.92 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato alla soppressione della lettera *c)* del comma 15-*quinquies*, nonché all'espunzione del comma 15-*sexies*.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)*, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.92 (testo 2) e lo riformula in un testo 3, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.92 (testo 3) è approvato.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti identici 2.4 (testo 2), 2.5 (testo 2) e 2.6 (testo 2).

Si passa agli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, a condizione che venga espunta la lettera *b)*.

I proponenti degli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio, riformulano, rispettivamente, gli emendamenti in esame in altrettanti testi 3 *(pubblicati in allegato)*.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime preoccupazione per l'applicazione della norma. L'individuazione, in sede di contrattazione

collettiva, di una quarta area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione sarà particolarmente onerosa soprattutto per i piccoli Comuni. Sarebbe stato preferibile, allora, stanziare risorse adeguate per gli enti locali, oppure escluderli dall'applicazione di tale misura.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.1 (testo 3), 3.5 (testo 3), 3.8 (testo 3), 3.9 (testo 3), 3.10 (testo 3) e 3.11 (testo 3) sono approvati.

Gli emendamenti 3.13 e 3.14 sono assorbiti.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 3.36 (testo 3), che risulta approvato.

Gli emendamenti 3.48 e 3.49 sono preclusi o assorbiti.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.38 (testo 2) e 3.45, che risultano approvati.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, in assenza delle proponenti, fa proprio l'emendamento 3.52 che, posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è approvato.

Si passa all'emendamento 3.58.

La relatrice VALENTE *(PD)* invita la proponente a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 3.66 (testo 2).

La senatrice PIARULLI *(M5S)* ritiene non condivisibile la prima parte dell'emendamento 3.66 (testo 2), poiché si lascerebbe alla discrezionalità dell'amministrazione la decisione sulla mobilità dei dipendenti, che invece bisognerebbe agevolare, anche secondo gli indirizzi dell'Unione europea.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che l'emendamento 3.66 (testo 2) si limita a precisare che è l'amministrazione che cede il personale in mobilità a dover dichiarare quali siano le posizioni infungibili.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* evidenzia che, sulla mobilità del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, il Movimento 5 stelle ha una posizione diversa da quella espressa dalla Lega.

La senatrice PIARULLI *(M5S)* ritira l'emendamento 3.58.

Si passa agli emendamenti identici 3.66 (testo 2), 3.60 (testo 3) e 3.74 (testo3).

La relatrice VALENTE *(PD)* invita i proponenti degli emendamenti 3.62 (testo 2), 3.67 (testo 2), 3.68 (testo 2) e 3.69 (testo 2) a riformularli nello stesso testo degli identici 3.60 (testo 3) e 3.66 (testo 2).

I proponenti degli emendamenti 3.62 (testo 2), 3.67 (testo 2), 3.68 (testo 2) e 3.69 (testo 2), accogliendo l'invito della relatrice, li riformulano, rispettivamente, in altrettanti 3, *(pubblicati in allegato).*

La senatrice MANTOVANI *(M5S)*, a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.66 (testo2), 3.60 (testo 3), 3.62 (testo 3), 3.67 (testo 3), 3.68 (testo 3), 3.69 (testo 3) e 3.74 (testo3) sono approvati.

L'emendamento 3.61 è assorbito, mentre l'emendamento 3.70 è precluso.

Si passa all'emendamento 3.72 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso «7-*bis*», dopo le parole: «soggetto interessato» delle seguenti: «e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione», nonché all'espunzione del capoverso «7-*ter*».

In assenza del proponente, il senatore MIRABELLI *(PD)* fa proprio l'emendamento 3.72 (testo 2) e, accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio, lo riformula in un testo 3, *(pubblicato in allegato).*

Previa dichiarazione di astensione dei senatori BALBONI *(FdI)* e MALAN *(FdI)*, è posto ai voti l'emendamento 3.72 (testo 3), che risulta approvato.

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.76, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.79.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere favorevole, modificando l'orientamento contrario manifestato in precedenza.

Posto ai voti, l'emendamento 3.79 è approvato.

Si passa all'emendamento 3.84 (testo 2).

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere contrario, modificando l'orientamento favorevole manifestato in precedenza.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene incomprensibile il cambiamento di valutazione, di cui peraltro non si è fatto cenno nelle riunioni di maggioranza.

Il sottosegretario Caterina BINI assicura che effettuerà una ulteriore verifica.

L'emendamento 3.84 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa all'emendamento 3.100, su cui vi è una contrarietà semplice della Commissione bilancio, mentre i relatori e il Governo hanno espresso un parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* chiede di porre in votazione l'emendamento. Ritiene comunque opportuno che un rappresentante del Ministero dell'università partecipi ai lavori, per favorire una interlocuzione diretta.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.2 e 3.0.3, limitatamente ai commi 1 e 3, su cui il Governo aveva già espresso parere contrario.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea la particolare onerosità della norma, che si intende così modificare, che impone la pubblicazione dei bandi sulla *Gazzetta ufficiale*. Ciò appare ingiustificabile anche alla luce del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.2 e 3.0.3, limitatamente ai commi 1 e 3, sono respinti.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira l'emendamento 3.0.4.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 13,50.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.0.5 (testo 2) è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 3.0.6 (testo 2), 3.0.7 (testo 2), 3.0.8 (testo 2), e 3.0.9 (testo 2) riformulati e *pubblicati in allegato*, limitatamente al comma 4, che risultano approvati.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.5 (testo 2) e 4.6 (testo 2).

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 5.1000/15 (testo 2).

Il subemendamento 5.1000/17 è precluso.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira il subemendamento 5.1000/18 (testo 2) e chiede l'accantonamento dei subemendamenti 5.1000/31 (testo 2) e 5.1000/32 (testo 2), in quanto sono ancora in corso interlocuzioni con il Governo.

I subemendamenti 5.1000/31 (testo 2) e 5.1000/32 (testo 2) sono quindi accantonati.

Si passa al subemendamento 5.1000/41 (testo 2), sul quale il sottosegretario Caterina BINI, modificando la precedente valutazione favorevole, esprime un parere contrario, stante la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* ritira il subemendamento 5.1000/41 (testo 2).

Si passa nuovamente all'emendamento 3.84 (testo 2).

La relatrice VALENTE *(PD)* esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* aggiunge la propria firma.

Posto ai voti, l'emendamento 3.84 (testo 2) è approvato.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* fa proprio e ritira il subemendamento 5.1000/42, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Caterina BINI esprime parere contrario sul subemendamento 5.1000/43.

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* ritira il subemendamento 5.1000/43.

In assenza della proponente, il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* fa proprio il subemendamento 5.1000/50 (testo 4).

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato il subemendamento 5.1000/50 (testo 4).

Su richiesta del senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, è accantonato il subemendamento 5.1000/56 (testo 2): sul testo base era un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.2.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, l'emendamento 5.2 viene approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite in un testo 2, pubblicato in allegato, nel quale il senatore Mirabelli accoglie la proposta del Governo di aggiunta di un termine fissato al 31 dicembre 2026.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.1 (testo 2).

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite convengono, in un'unica votazione, gli emendamenti 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2) e 6.5 (testo 2), di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.9.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano a maggioranza sull'emendamento 6.10.

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite accolgono, in unica votazione, gli emendamenti 6.12, 6.13 e 6.14, di contenuto identico.

I senatori Loredana DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*, RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)*, GRASSO *(Misto-LeU-Eco)* e MIRABELLI *(PD)* aggiungono la firma all'emendamento 6.18 e la senatrice De Petris anche all'emendamento 6.21 (testo 2).

Previ pareri favorevoli di relatori e Governo, le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli emendamenti identici 6.18, 6.21 (testo 2) e 6.22 (testo 2).

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* ritira l'emendamento 6.20.

Su invito della relatrice VALENTE *(PD)*, il senatore MIRABELLI *(PD)* ritira l'emendamento 6.2,3 avendo aggiunto la firma all'emendamento 6.18.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emendamenti identici 6.30 e 6.31 sono approvati dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Caterina BINI comunica l'esito dell'approfondimento sull'emendamento 6.34, dichiarandosi favorevole.

Dopo le espressioni di soddisfazione dei senatori AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* e MANTOVANI *(M5S)*, l'emendamento 6.34 è approvato dalle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, approvano in unica votazione gli emendamenti 6.42, 6.43, 6.44, 6.45 e 6.46 (testi 2), di contenuto identico.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite convengono a maggioranza sull'emendamento 7.0.1 (testo 3).

Il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* interviene sull'emendamento 7.5 (testo 2) presentato dopo che l'emendamento 7.5 era stato ritirato per errore: ne chiede pertanto la riammissione e l'accantonamento, concesse dalla Presidenza.

Su invito del sottosegretario Caterina BINI, il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))* si riserva di valutare la proposta di riformulazione sottopostagli dal Governo dell'emendamento 8.0.1, che resta accantonato.

Le Commissioni riunite, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, approvano l'emendamento 9.1 (testo 3).

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite, in unica votazione, approvano gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, di contenuto identico.

Su invito del PRESIDENTE, i senatori GRIMANI *(IV-PSI)* e VITALI *(FIBP-UDC)* riformulano gli emendamenti 10.1 (testo 3) e 10.2 (testo 2) rispettivamente, nell'emendamento 1.0.1 (testo 4) e 1.0.2 (testo 3), *(pubblicati in allegato)*, per adempiere alla condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio: in tale versione gli emendamenti, di contenuto identico, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, sono posti unitamente ai voti ed approvati dalle Commissioni riunite.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* ritira l'emendamento 10.0.1 in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. L'identico emendamento 10.0.2 è invece mantenuto dal senatore BALBONI *(FdI)* ed è respinto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 11.1 è approvato dalle Commissioni riunite, così come, con separate votazioni, l'emendamento 11.100 (testo corretto) e l'emendamento 13.100.

Il senatore BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*, su richiesta della relatrice, riformula l'emendamento 14.8 in un testo 2, identico all'emendamento dei relatori 14.300 (testo 2) e *pubblicato in allegato*. Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, gli emendamenti identici 14.300 (testo 2) e 14.8 (testo 2) sono approvati. Indi, con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 14.100, 14.200, 14.300, 14.400 e 17.1.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 17.2 è approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Indi, previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, è approvato, l'emendamento 17.3.

Dopo che il Presidente ha disposto l'accantonamento degli emendamenti 17.200, 17.0.1 e 17.0.2, il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* interviene sull'emendamento 17.0.4, dando lettura di dati statistici raccolti sulla stampa in ordine alla prevalenza numerica del genere femminile nella magistratura italiana, e non solo.

Il senatore BALBONI *(FdI)* dichiara che, al di là dei paradossi sin qui esposti, un ragionamento serio vorrebbe che il principio della parità di genere non fosse richiamato in questa sede: il reclutamento conosce come unico principio quello del riconoscimento del merito, mentre la legislazione nazionale già tutela in altri ambiti la parità di genere. In ogni caso le quote non sono la metodologia giusta per approcciare la questione.

Il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* invita a modificare l'emendamento 17.0.4, chiarendo che siano escluse dalla sua previsione le modalità di reclutamento per concorso.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* replica che quanto richiesto dal relatore è già implicito nella norma in esame, come già chiarito dal Dipartimento della funzione pubblica nelle interlocuzione sin qui avute. Solo laddove vi è una scelta discrezionale, come negli incarichi a tempo determinato, opererà la previsione della parità di genere. Alle considerazioni polemicamente esposte dal senatore Pillon replica che le donne vincono i concorsi solo grazie ai propri meriti, mentre il tema della discriminazione è reale dove operano componenti discrezionali, come nella progressione in carriera.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* invita a modificare l'emendamento nei termini proposti dal relatore Caliendo, che consentirebbero al suo Gruppo di convergere nel voto favorevole.

La senatrice EVANGELISTA *(M5S)*, concordando con le considerazioni espresse dalle senatrice Malpezzi, aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* invita a rendere esplicito quanto è stato dichiarato essere stato implicito nel testo, riformulando l'emendamento nei termini suggeriti dal relatore.

La relatrice VALENTE *(PD)* ribatte dichiarando che il meccanismo delle azioni positive opera anche nei concorsi, sia pure come criterio tendenziale.

I senatori MIRABELLI *(PD)* e RUOTOLO *(Misto-LeU-Eco)* aggiungono la firma all'emendamento 17.0.4.

Il presidente PARRINI dà lettura di una riformulazione nel senso richiesto dal relatore Caliendo, richiedendo quale dei firmatari intenda farla propria.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* si dichiara ostile alla riformulazione.

Dopo che il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* ha minacciato le dimissioni dal mandato, la senatrice MALPEZZI *(PD)* replica che il parere del Governo è stato sin qui sempre favorevole e, semmai, è il relatore ad aver cambiato idea.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 17.0.4.

Previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO, le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli emendamenti 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4, di contenuto identico.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione, da parte dei relatori, dell'emendamento 17.0.200, avente ad oggetto la magistratura onoraria: se i Gruppi non chiedono termine per subemendamenti, alla ripresa dei lavori il testo – immediatamente trasmesso alla 5ª Commissione – potrà essere esaminato, unitamente agli accantonati.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.29 [testo 2 (testo corretto)]

BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30 (testo 2)

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.31 (testo 2)

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.48 (testo 2)
LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 10, lettera a)*, dopo le parole:* «dottorato di ricerca»*, aggiungere le seguenti:* «o master di secondo livello».

1.49 (testo 2)
GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, GAUDIANO, GRIMANI, RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI, CUCCA, BRESSA

Al comma 10, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.69 (testo 2)
GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"».

1.78 (testo 4)
VITALI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole:* «due distinti elenchi» *con le seguenti:* «uno o più elenchi»;

b) *al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole:* «sessanta giorni» *con le seguenti:* «centoventi giorni»;

c) *al comma 7, sopprimere la lettera* a*)*;

d) *al comma 8, sopprimere le parole:* «ai fini dell'attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti» *e le parole:* «,rispettando l'ordine di graduatoria» *e sostituire le parole:* «almeno tre», *con le seguenti:* «almeno quattro».

1.86 (testo 2)

AUGUSSORI

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole:* «di cui all'articolo 19 commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) *al terzo periodo dopo le parole:* «n. 165» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.92 (testo 3)

CANGINI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del *Programma Next Generation* EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

15-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "correlate professionalità", sono inserite le seguenti: "o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la Coesione e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere".

15-*quater*. All'art. 10 comma 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 28 maggio 2021, n. 76, le parole: "anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del punteggio finale". Dopo il terzo periodo é inserito il seguente: "Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento".

15-*quinquies*. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché" sono soppresse;

b) dopo le parole: "concorsi pubblici", sono inserite le seguenti: "nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76."».

Art. 3.

3.1 (testo 3)

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o

competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.5 (testo 3)

FLORIS, TOFFANIN, VITALI

A*l comma 1, sostituire il capoverso* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti

delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente».

3.8 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.8 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale do-

cente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.9 (testo 3)

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla

valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.10 (testo 3)

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti

delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.11 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:* «1- *bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.».

3.11 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso:* «1-*bis*» *con il seguente:* «1-*bis*. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collet-

tiva, individua una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque armi, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole:* «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.62 (testo 3)

De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera* b)*:*

«1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente"».

b) *dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"01-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con

un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente".

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.67 (testo 3)
VITALI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera* b)*:*

«1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente"».

b) *dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.69 (testo 3)
IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, lettera b):*

«1) sostituire le parole: "posizioni motivatamente infungibili" con le seguenti: "posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente";

2) sostituire le parole da: "qualora la suddetta" a: "del richiedente" con le seguenti: "qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente"».

b) dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*, All'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «01-*bis*: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali fino a 100 dipendenti a tempo indeterminato. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5%; per gli enti locali fino a 500 dipendenti la predetta percentuale è fissata al 10%. La percentuale di cui al comma 1, è da considerarsi all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

7-*ter*. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni successivi a tale assunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.».

3.72 (testo 3)
MANCA

All'articolo 3, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Nell'ambito dei processi volti a favorire ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004 n. 108 si applicano anche, a domanda del soggetto interessato, e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'ammistrazione di destinazione, ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'articolo 10, comma 11-*ter*, del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, incaricati della funzione indicata dal citato articolo 3, comma

2, presso le amministrazioni di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004.».

3.0.6 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7 (testo 2)

VITALI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8 (testo 2)

GRIMANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

Art. 5.

5.1000/56 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, ABATE, Simone BOSSI, RICCARDI, IWOBI, BORGHESI, RIVOLTA, FAGGI, CANTÙ, Emanuele PELLEGRINI, ARRIGONI, CANDIANI, ROMEO, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, CANDURA, SAVIANE, TESTOR, VALLARDI, PIZZOL, OSTELLARI

Al capoverso «Art. 17-*novies*»*, al comma 1, dopo la lettera* c) *aggiungere le seguenti:*

«*c-bis*) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992."

c-ter) dopo il comma 12-*bis*, è inserito il seguente:

"12-*ter*. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

5.2 (testo 2)

MIRABELLI, PARRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2015, n. 202"».

Art. 7.

7.5 (testo 2)
VONO, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento 168 (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.»;

b) *al comma 6, le parole*: «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-*bis.* Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, quantificati in euro 514.709, per l'anno 2021, in euro 1.544.126 per l'anno 2022, in euro 1.664.202 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e in euro 1.788.953, a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.1 (testo 3)
MANCA

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al cinquanta per cento.».

b) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo*: «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

c) *Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2021, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del Tesoro, trenta unità al Dipartimento delle Finanze e trantacinque unità al Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nella area seconda, fascia economica F2, del comparto funzioni centrali da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane è istituito presso lo

stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità SOGEI spa è autorizzata, previa delibera dell'Assemblea degli azionisti, alla costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 10.

10.1 (testo 4)

FLORIS, TOFFANIN

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis.* All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

10.2 (testo 3)
CUCCA, GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole*: «procedura selettiva con avviso pubblico, che prevede la» *e, al secondo periodo, sostituire la parola*: «procedure» *con la seguente*: «valutazioni»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis.* All'articolo 8, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, al comma 9, le parole: "nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303," sono soppresse.».

Art. 11.

11.100 (testo corretto)
I RELATORI

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinano» *con la seguente*: «supportano» *e la parola*: «coordinando», *ovunque ricorra, con la seguente*: «supportando».

Art. 14.

14.8 (testo 2)
UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma l richiesti dal Ministero della

giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.

12-*ter*. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2022 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7.».

Art. 17.

17.0.200

I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 31, comma 1, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti : "sino al 31 dicembre 2021";

b) All'articolo 32, comma 1, secondo periodo, le parole: "sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021";

c) All'articolo 32, comma 5, primo periodo, le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025" ed il secondo periodo è soppresso;

d) All'articolo 33, comma 2, le parole: "dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data del 1º gennaio 2022"».

Plenaria

29ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

indi del Presidente della 2ª Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PARRINI *(PD)* comunica che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 3.20, 3.0.20, 3.0.15 e 6.0.1, precedentemente dichiarati improponibili e riammessi all'esame a seguito di una nuova valutazione congiunta tra la Presidenza delle Commissioni riunite e la Presidenza del Senato.

Comunica inoltre che è stato riformulato in un testo 4 l'emendamento 7.3 (testo 3). Tutte le riformulazioni sono allegate al resoconto.

Dopo aver ricordato che la 5ª Commissione ha terminato i suoi lavori e che si è in attesa che pervenga il testo del parere, riconferma l'improponibilità dell'emendamento 7.3 (testo 4), dandone la motivazione alla senatrice Malpezzi.

Il senatore MALAN *(FdI)* riformula l'emendamento 1.70 in un testo 2, di contenuto identico all'emendamento 1.106 (testo 2), *(pubblicato in allegato)*. Analoga riformulazione compie il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* con l'emendamento 1.68 e il senatore GRIMANI *(IV-PSI)* con l'emendamento 1.69: i relativi testi 2 sono pubblicati in allegato. I predetti emendamenti, unitamente agli emendamenti 1.69 (testo 2) e

1.70 (testo 2), previ pareri favorevoli di RELATORI e GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti ed approvati dalle Commissioni riunite.

Le senatrici MAIORINO *(M5S)* e DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* aggiungono la firma all'emendamento 17.0.4, del quale il relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* riconferma la richiesta di una riformulazione.

I senatori MIRABELLI *(PD)* e MALPEZZI *(PD)* opinano in senso diverso, rispetto alla formulazione testuale avanzata dal relatore.

Il presidente PARRINI avverte che si recherà in Assemblea per comunicare che, nell'orario delle 16,30 previsto per la ripresa dell'Assemblea, le Commissioni riunite non sono ancora pronte per riferire sul disegno di legge in titolo.

La senatrice MALPEZZI *(PD)* si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite in ordine alle proposte testuali avanzate dal relatore.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* conviene con il relatore Caliendo, così come il senatore MIRABELLI ed il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, che dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 17.0.4 (testo 2) testé effettivamente presentato dai firmatari del testo originario e *pubblicato in allegato*.

Il senatore PERILLI *(M5S)* contesta la tecnica redazionale seguita, dichiarando che l'inserzione non appare perspicua, in riferimento alle assunzioni. Gli risponde il presidente OSTELLARI *(L-SP-PSd'Az)*, secondo cui la delega alle correzioni formali ed ai coordinamenti, usualmente concessa ai relatori al momento del mandato a riferire in Assemblea, consentirà loro di migliorare il testo se necessario.

Il senatore BALBONI *(FdI)* mantiene il proprio voto contrario sull'emendamento 17.0.4 (testo 2), pur apprezzando il tentativo di migliorarlo: le progressioni di carriera dovrebbero ispirarsi soltanto al criterio del merito e non anche a quello del genere.

Il senatore VITALI *(FIBP-UDC)* dichiara voto favorevole, pur prevedendo un inevitabile contenzioso quando si tratterà di applicare la norma alle progressioni di carriera.

Le Commissioni riunite approvano a maggioranza l'emendamento 17.0.4 (testo 2).

Le Commissioni riunite a maggioranza approvano, con separate votazioni, il subemendamento 17.0.100/2, nonché l'emendamento 17.0.100 (testo 2), come subemendato dal precedente: in ambedue i casi relatori e Go-

verno erano favorevoli ed il senatore BALBONI *(FdI)* dichiarava l'astensione del suo Gruppo.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 17,35.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati l'emendamento 11.500 e la proposta di coordinamento Coord. 1, dei relatori, *(pubblicati in allegato)*. Comunica altresì che il senatore FERRARI *(PD)* ha fatto proprio e ritirato l'emendamento 7.3 (testo 4).

Il senatore GARRUTI *(M5S)* chiede se l'emendamento 3.0.20 (testo 2) – di contenuto identico all'emendamento 3.20 (testo 2) – sia riferito soltanto alla Regione siciliana, ricevendone conferma dal senatore CUCCA *(IV-PSI)*.

La senatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sviluppa la domanda soffermandosi sulla peculiarità – di cui chiede conferma – accordata ad un singolo ente regionale, in ordine alla istituzione di un tavolo tecnico che, in presenza di dissesto, possa operare eventuali stabilizzazioni.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* lamenta l'improponibilità subita dal suo emendamento 7.0.3, riguardante i lavoratori socialmente utili della scuola, comparandola con la generosità accordata all'emendamento 3.0.20 (testo 2) in fase di espressione del medesimo giudizio.

Il presidente PARRINI *(PD)* enuncia il procedimento seguito dalle Presidenze in tema di improponibilità, oltre a segnalare l'esistenza di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.3.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la senatrice MANTOVANI *(M5S)*, il presidente PARRINI e il senatore GRIMANI *(IV-PSI)*, quest'ultimo ritira l'emendamento 3.0.20 (testo 2) ed insiste per la votazione dell'identico emendamento 3.20 (testo 2).

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* chiede conferma del fatto che in 5ª Commissione permanente la vice ministro Castelli abbia motivato il parere favorevole del Governo sull'emendamento, con il fatto che la procedura ivi prevista opera già per tutte le regioni a statuto ordinario, mentre lo statuto speciale siciliano ostava ad una sua estensione sull'Isola. Se così fosse, lo Stato – con l'emendamento in questione – agirebbe da commissario, nei confronti di una regione che aveva il potere di esercitare la sua funzione legislativa e non l'ha fatto.

Dopo interventi del presidente PARRINI e della senatrice MODENA *(FIBP-UDC)*, la quale segnala come la 5ª Commissione si soffermi prevalentemente sulle coperture e non sul merito degli emendamenti, la relatrice

VALENTE *(PD)* dà conto delle motivazioni espresse dalla vice Ministro: le regioni ordinarie possono già agire nel senso previsto dall'emendamento, il quale dà solo l'opportunità alla regione siciliana di operare nella medesima direzione, con le risorse di cui già dispone. La fonte normativa interessata è costituita dagli articoli 244 e seguenti del testo unico sugli enti locali (TUEL).

Il senatore CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)* segnala che il TUEL opera, nei confronti delle regioni a statuto speciale, solo laddove non violi la disciplina statutaria.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)* segnala il rischio di una caducazione della norma, per violazione del riparto dei poteri tra Stato e Regioni.

Il presidente PARRINI *(PD)*, dopo aver dichiarato che il possibile esito conflittistico appartiene ad una fase diversa da quella della genesi delle norme di legge, avverte che il presidente Ostellari si allontanerà per comunicare in Assemblea che anche la scadenza delle ore 18 non potrà essere rispettata, stante il prolungamento dei lavori delle Commissioni riunite. Indi, dopo un intervento del relatore CALIENDO *(FIBP-UDC)*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.20 (testo 2).

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* richiede spiegazioni in ordine al contenuto dell'emendamento 3.0.15 (testo 2).

Il senatore PERILLI *(M5S)* invoca il concomitante inizio di una già segnalata riunione del proprio Gruppo per chiedere la sospensione di un'ora dei lavori.

Quindi il presidente PARRINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PARRINI comunica che le Commissioni riunite sono ulteriormente convocate oggi, mercoledì 28 luglio, alle ore 19, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(al testo del decreto-legge)

1.68 (testo 2)

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"».

1.69 (testo 2)

GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»

1.70 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"».

Art. 3.

3.20 (testo 2)
FARAONE, GRIMANI, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-*ter.* Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-*quater*. Dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.0.20 (testo 2)
FARAONE, GRIMANI, CUCCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-*bis*, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di conversione in legge del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-*ter*. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-*bis* e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione Siciliana, dell'Anci e del Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed ai componenti del medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.

3-*quater*. Dall'attuazione dei commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applicano le disposizioni di cui dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

3.0.15 (testo 2)

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

Art. 6.

6.0.1 (testo 2)

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel

PNNR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso».

7.3 (testo 4)

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2021 n.1, già modificato dall'articolo 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'articolo 1 comma 877 della legge 27 dicembre 2017 n. 206, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025"».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-*bis* del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

c) *dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

6-*bis*. Al fine di razionalizzare la governance, di ottimizzare la gestione strategica e organizzativa, di assicurare l'autonomia operativa funzionale allo svolgimento delle attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, nonché di conseguire risparmi di spesa, al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è apportata la seguente modifica: 1. all'art. 23-*quater*, comma 7, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001";

6-*ter*. All'articolo 1 comma 2 della legge 30 novembre 2017 n. 179 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai lavoratori e collaboratori di imprese titolari di pubbliche concessioni, o di imprese che svolgono ser-

vizi o forniscono prestazioni sottoposte ad attività regolatoria da parte della pubblica amministrazione"

6-*quater*. La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale non generale, reclutati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle percentuali ivi stabilite. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 140.000,00 per il 2021 e a euro 364.600,00 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*quiquies*. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti non si applicano a Consip S.p.A. le norme di contenimento delle spese di cui all'articolo 9, commi 28 e 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nonché, al fine della realizzazione delle attività di cui all'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le norme di cui agli articoli 19, da 21 a 23, 31 e 34, comma 2 al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in tema di lavoro a tempo determinato, di somministrazione di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa».

Art. 17.

17.0.4 (testo 2)

FEDELI, ROMANO, MANTOVANI, DELL'OLIO, GAUDIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonchè tutte le altre forme di assunzioni, escluse quelle per concorso, di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

Coord. 1
I RELATORI

Art. 1.

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Regolamento (UE) 2021/241» *con le seguenti:* «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»*;*

al secondo periodo, dopo le parole: «e alla dotazione organica» *aggiungere le seguenti:* «delle amministrazioni interessate».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, possono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 possono»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono» *con le seguenti:* «le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono».

Al comma 5, lettera a)*, sostituire le parole:* «per il conferimento incarichi» *con le seguenti:* «per il conferimento di incarichi».

Al comma 6, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» *con le seguenti:* «nel sito *internet* istituzionale».

Al comma 8:

al primo periodo:

dopo le parole: «agli iscritti» *inserire le seguenti:* «nell'elenco di cui al comma 5, lettera *a)*»; *sostituire le parole:* «maturate, il possesso» *con le seguenti:* «maturate nonché il possesso»;

al secondo periodo, dopo le parole: «rispettando l'ordine di graduatoria» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «almeno tre professionisti o esperti» *con le seguenti:* «almeno due (o quattro) professionisti o esperti».

Al comma 9, sostituire le parole: «negli elenchi» *con le seguenti:* «nell'elenco» *e le parole:* «nei predetti elenchi» *con le seguenti:* «nel predetto elenco».

Al comma 13:

sostituire le parole: «del CCNL Funzioni centrali» *con le seguenti:* «del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 2015».

Al comma 14:

sostituire le parole: «possono assumere» *con le seguenti:* «possono procedere ad assunzioni»;

sostituire le parole: «concorsi a tempo determinato» *con le seguenti:* «concorsi per assunzioni a tempo determinato».

Al comma 15:

al primo periodo, sostituire le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali» *con le seguenti:* «del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali»*;*

sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata»*;*

sostituire il quarto periodo con il seguente: «Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 17:

dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59» *inserire le seguenti:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101,»*;*

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Art. 2.

Al comma 1:

sostituire le parole: «della attuazione» *con le seguenti:* «dell'attuazione»*;*

sostituire le parole: «il Ministro della istruzione, il Ministro della università» *con le seguenti:* «il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università»*;*

sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»*;*

sostituire le parole: «l'orientamento professionale da parte di diplomati» *con le seguenti:* «l'orientamento professionale di diplomati».

Art. 3.

Al comma 1, alinea:

sostituire le parole: «All'articolo 52, del decreto» *con le seguenti:* «All'articolo 52 del decreto»;

sostituire le parole: «il comma 1-*bis*, è sostituito» *con le seguenti:* «, il comma 1-*bis* è sostituito».

Al comma 3, capoverso 1-bis*, sostituire le parole:* «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare»*;*

Al comma 3, capoverso 1-ter:

al primo periodo, sostituire le parole: «è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «è riservata da ciascuna pubblica amministrazione»;

al terzo periodo, sostituire le parole: «i bandi definiscono le aree di competenza osservate» *con le seguenti:* «i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare» *e le parole:* «valutazione delle suddette dimensioni di competenza» *con le seguenti:* «valutazione dei suddetti ambiti di competenza»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 4, capoverso 3-bis*, sostituire le parole:* «senza maggiori oneri.» *con le seguenti:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Al comma 6:

sostituire le parole: «apposte linee guida» *con le seguenti:* «apposite linee guida»*;*

sostituire le parole: «decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Al comma 7, lettera a)*, sostituire le parole:* «previo assenso» *con le seguenti:* «, previo assenso».

Al comma 7, lettera b)*, primo periodo, sostituire le parole:* «di personale assunto» *con le seguenti:* «o di personale assunto».

Al comma 8, lettera a)*, capoverso e-*ter*), sostituire le parole:* «le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi» *con le seguenti:* «nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi».

Art. 4.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 1:*

sostituire la parola: «PNRR» *con le seguenti:* «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

sostituire le parole: «al Dipartimento della Funzione Pubblica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica» *con le seguenti:* «al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica»;

sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, possono» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1 possono».

Al comma 1, lettera c)*, capoverso 01, sostituire le parole:* «reclutamento del pubblico impiego» *con le seguenti:* «reclutamento nel pubblico impiego».

Al comma 1, lettera g)*, capoverso 5-*quater*), sostituire le parole:* «alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni».

Al comma 1, lettera h)*, capoverso Art. 3: sopprimere le parole:* «*(Organi di Formez PA)*;

al comma 2, sostituire le parole: «che ne ha la rappresentanza legale» *con le seguenti:* «che ha la rappresentanza legale dell'associazione»*;*

al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)»;

al comma 4, sostituire le parole: «dal Consiglio» *con le seguenti:* «dal consiglio di amministrazione»*;*

al comma 6, sostituire le parole: «I compiti e le modalità di partecipazione degli organi sociali» *con le seguenti:* «I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «in vigore fino alla data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, decade» *con le seguenti:* «nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico».

Al comma 3, sostituire le parole: «non derivano nuovi o ulteriori oneri» *con le seguenti:* «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

Art. 5.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* f-*bis*)*, sostituire le parole:* «la riqualificazione e lo sviluppo l'aggiornamento professionale» *con le seguenti:* «la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale».

Al comma 1, lettera d)*, capoverso Art. 6:*

al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Ministro della pubblica amministrazione» *con le seguenti:* «Ministro per la pubblica amministrazione»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «non dà titolo» *con le seguenti:* «non danno titolo»;

al comma 2, sostituire le parole: «il bilancio di previsione e consuntivo e le variazioni di bilancio» *con le seguenti:* «il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale».

Al comma 1, lettera e)*:*

al numero 1), capoverso 1, sostituire le parole: «avvocati dello stato» *con le seguenti:* «avvocati dello Stato»;

al numero 3), capoverso 3:

al secondo periodo, dopo le parole: «e sentito il Comitato Scientifico» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 4»*;*

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dal regolamento, e redige» *con le seguenti:* «dal regolamento e redige»*;*

Al comma 1, lettera f)*, capoverso Art. 8, comma 2:*

alla lettera d):

sostituire le parole: «, dalle delibere» *con le seguenti:* «e dalle delibere»;

dopo le parole: «delibere di cui all'articolo 15» *inserire le seguenti:* «, comma 1,».

alla lettera e)*, sostituire le parole:* «e la sua programmazione» *con le seguenti:* «e la relativa programmazione»*;*

alla lettera g)*, sostituire le parole:* «soglia comunitaria» *con le seguenti:* «soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

sopprimere la lettera m).

Art. 6.

Al comma 2:

alla lettera a)*, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 10, del decreto» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 10 del decreto»;

alla lettera b)*, dopo le parole:* «titoli di studio del personale» *inserire il seguente segno di interpunzione:* «,»*;*

alla lettera c)*, sostituire le parole:* «al Piano di cui all'articolo 6» *con le seguenti:* «al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6»*;*

alla lettera d)*, sostituire le parole:* «in materia di anticorruzione» *con le seguenti:* «in materia di contrasto alla corruzione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «dell'utenza» *con le seguenti:* «degli utenti stessi»*;*

sostituire le parole: «nonché del monitoraggio» *con le seguenti:* «nonché le modalità di monitoraggio».

Al comma 4, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale e lo inviano» *con le seguenti:* «nel proprio sito *internet* istituzionale e li inviano».

Al comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 6:

sostituire le parole: «Entro il medesimo termine di cui al comma 4» *con le seguenti:* «Entro il medesimo termine di cui al comma 5»*;*

sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» *con le seguenti:* «, ai sensi dell'articolo 9».

Al comma 7, sostituire le parole: «decreto-legge 25 giugno 2014» *con le seguenti:* «decreto-legge 24 giugno 2014».

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026».

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)».

Al comma 4:

al primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 6, del decreto-legge» *con le seguenti:* «all'articolo 6 del decreto-legge»*;*

al secondo periodo:

sostituire le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,»*;*

sostituire le parole: «per le restanti amministrazioni» *con le seguenti:* «, tra le restanti amministrazioni»*;*

sostituire le parole: «che possono avvalersi, di un contingente» *con le seguenti:* «, che possono avvalersi di un contingente»*;*

al terzo periodo, dopo le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1» *inserire le seguenti:* «del presente decreto,»*;*

Al comma 6:

sostituire le parole: «euro 35.198.000 per gli anni dal 2022 al 2026» *con le seguenti:* «euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026»*;*

sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 7, del decreto-legge» *con le seguenti:* «dell'articolo 7 del decreto-legge».

Al comma 2, sostituire le parole: «di livello generale, assicurano» *con le seguenti:* «di livello generale assicurano».

Al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Il raccordo con il semestre europeo» *inserire le seguenti:* «, come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97del Consiglio, del 7 luglio 1997,»*;*

al terzo periodo, sostituire le parole: «sono istituiti» *con le seguenti:* «sono istituite».

Al comma 5, sostituire le parole: «l'accantonamento del medesimo Ministero» *con le seguenti:* «l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 9.

Al comma 1:

sostituire le parole: «e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il sud» *con le seguenti:* «, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud»*;*

sostituire le parole: «in Conferenza» *con le seguenti:* «in sede di Conferenza».

sostituire le parole: «mille unità per il supporto» *con le seguenti:* «mille unità, per il supporto».

Al comma 2, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 10.

Al comma 4:

sostituire le parole: «L'AgiD» *con le seguenti:* «L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)»;

sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2026» *con le seguenti:* «non eccedente il 31 dicembre 2026»*;*

sostituire le parole: «un contingente di personale massimo» *con le seguenti:* «un contingente di personale nel numero massimo»;

dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4,» *inserire le seguenti:* «del presente decreto».

Al comma 5, sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 11.

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM».

al terzo periodo, sostituire le parole: «e in particolare, per favorire» *con le seguenti:* «e in particolare per favorire».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «del comma 1, deve» *con le seguenti:* «del comma 1 deve»*;*

sostituire le parole: «laurea in economia e commercio e scienze politiche» *con le seguenti:* «laurea in economia e commercio o in scienze politiche».

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «alla professione di avvocato e di notaio» *con le seguenti:* «alle professioni di avvocato e di notaio».

Al comma 7, lettera a), *sostituire le parole:* «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sopprimere il comma 6.

Art. 12.

Al comma 1:

al terzo periodo, sostituire le parole: «progetto finanziato dalla Commissione europea» *con le seguenti:* «progetto ricompreso nel PNRR»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «dei dipendenti di cui all'articolo 11» *con le seguenti:* «delle unità di personale di cui all'articolo 11».

Al comma 2, sopprimere le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 13.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «e di ogni istituto contrattuale» *con le seguenti:* «e ad ogni istituto contrattuale».

Al comma 6:

sostituire le parole: «178/2020» *con le seguenti:* «30 dicembre 2020, n. 178»*;*

sostituire le parole: «stato di previsione del ministero della giustizia» *con le seguenti:* «stato di previsione del Ministero della giustizia».

Sostituire la rubrica con la seguente: «Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR».

Art. 14.

Al comma 1, alinea:

al primo periodo, sostituire le parole: «Commissione Interministeriale RIPAM» *con le seguenti:* «Commissione RIPAM»*;*

al secondo periodo, sostituire le parole: «e dal decreto legislativo» *con le seguenti:* «e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo».

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue» *con le seguenti:* «sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea».

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «sette anni dal termine» *con le seguenti:* «sette anni prima del termine».

Al comma 5, primo periodo:

sostituire le parole: «Ministro dell'università e delle ricerca» *con le seguenti:* «Ministro dell'università e della ricerca»*;*

sostituire le parole: «dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011» *con le seguenti:* «e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del

7 ottobre 2009, e 15 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2011».

Al comma 7:

al primo periodo, sostituire le parole: «che procederà alla selezione di tutte le figure professionali» *con le seguenti:* «che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «dell'Ufficio» *con le seguenti:* «per l'ufficio»*;*

sostituire le parole: «che stilerà una unica graduatoria» *con le seguenti:* «che forma un'unica graduatoria».

Al comma 9, lettera a)*, sostituire le parole:* «lo stage» *con le seguenti:* «il tirocinio».

Al comma 9, lettera b)*, sostituire le parole:* «dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 9, lettera c)*, sostituire le parole:* dalla Giustizia amministrativa dell'articolo 53-*ter*» *con le seguenti:* «dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 53-*ter*».

Al comma 10, dopo le parole: «di cui al comma 9» *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «delle graduatorie degli idonei non vincitori con il maggior numero di idonei» *con le seguenti:* «delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori».

Al comma 12, sostituire le parole: «sono ammessi» *con le seguenti:* «è ammesso».

Al comma 13:

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR»

sostituire le parole: «giustizia ordinaria, ,» *con le seguenti:* «giustizia ordinaria,».

Art. 15.

Al comma 1, sostituire la parola: «permarrà» *con la seguente:* «permane».

Al comma 2, sostituire le parole: «alla articolazione» *con la seguente:* «all'articolazione».

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «e destinati agli uffici» *con le seguenti:* «e destinato all'ufficio».

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata la formazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto» *con le seguenti:* «assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione».

Al comma 3:

sostituire le parole: «Per l'attuazione,» *con le seguenti:* «Per l'attuazione»;

sostituire le parole: «Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza» *con la seguente:* «PNRR».

Art. 17.

Al comma 2, sostituire le parole: «da emanarsi entro cinquanta giorni dall'entrata» *con le seguenti:* «da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata».

Al comma 5:

al primo periodo:

sostituire le parole da: «dell'articolo 16, comma 1» *fino a:* «codice del processo amministrativo,» *con le seguenti:* «dell'articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»*;*

sostituire le parole: «al fine di trattare i ricorsi di cui all'articolo 11, comma 1» *con le seguenti:* «al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto»*;*

al secondo periodo, sopprimere le parole: «, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR».

Al comma 6:

al primo periodo, sostituire le parole: «udienze straordinarie di cui al comma 7» *con le seguenti:* «udienze straordinarie di cui al comma 5»*;*

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Al comma 7, sostituire le parole: «all'articolo 87 dell'Allegato 1» *con le seguenti:* «all'articolo 87 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1» *e sopprimere le parole:* «recante il codice del processo amministrativo,»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impiego» *con le seguenti:* «dell'impiego» *e le parole:* «sul capitale umano» *con le seguenti:* «sul personale».

Allegati

All'allegato 1, sostituire la parola: «TAA» *con le seguenti:* «Trentino-Alto Adige».

All'allegato II:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 13, comma 2» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1:

alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «supporto il giudice» *con le seguenti:* «supporto al giudice»*;*

alla voce: «Requisiti per l'accesso dall'esterno» *sostituire le parole:* «all'articolo 1» *con le seguenti:* «all'articolo 11»;

al numero 4, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

All'allegato III:

nell'intestazione, sostituire le parole: «art. 11, comma 3» *con le seguenti:* «art. 13, comma 3»*;*

al numero 1, alla voce «Specifiche e contenuti professionali» *sostituire le parole:* «art. 37 comma 3» *con le seguenti:* «articolo 37, terzo comma,»*;*

al numero 3, alla voce: «Accesso al profilo dall'esterno» *sostituire le parole:* «Alla fascia» *con le seguenti:* «Equiparata alla fascia».

€ 4,00